


NUOVI CRITERI DI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(ART. 16 COMMA 1-2-3 D.P.R 380/2001 e ss.mm.ii - artt. 79 e 81 LR 61/85)

L'introduzione di nuovi criteri di corresponsione del contributo di costruzione, per le istanze di Permesso di costruire e per le Denunce Inizio Attività, risponde all'esigenza di utilizzare un sistema operativo unico che unifichi e razionalizzi le modalità gestionali delle Entrate Edilizie, sia in ambito Produttivo che Residenziale. In questo modo viene fornito agli Uffici incaricati della gestione e del controllo contabile uno strumento adeguato per l'applicazione corretta ed uniforme di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le novità relative alla corresponsione del contributo di costruzione saranno applicate a **partire dal giorno 08/02/2010** e, quindi, **le pratiche edilizie non ancora rilasciate, saranno assoggettate ai nuovi criteri ed alle nuove modalità di corresponsione previste.**



ECCO LE PRINCIPALI NOVITA'

1. **La rateizzazione del contributo di costruzione:** dovrà essere richiesta con apposito modulo;
2. **La rateizzazione delle singole voci (oneri di u. I + II, costo di costruzione, monetizzazione) sarà possibile solo per quelle con importo superiore ad € 2.500,00;**
3. **Le rate saranno al massimo TRE, così suddivise:**
 - A) Oneri di urbanizzazione I e II:**
 - 1° rata - 50% -al ritiro dell'atto o entro 30 gg. dalla presentazione delle DIA;
 - 2° rata - 25% - entro 6 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA;
 - 3° rata - 25% - entro 12 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA**Il saldo dovrà avvenire comunque entro la data di fine lavori**
 - B) Costo di costruzione e monetizzazione:**
 - 1° rata 50%, all'inizio dei lavori con Permesso di Costruire. Con DIA entro 60 gg. dalla data di presentazione della denuncia;
 - 2° rata - 25% - entro 12 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA
 - 3° rata - 25% - entro e non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque non oltre i tre anni dalla data di inizio lavori.
 - C) Alla 2°e 3° rata saranno applicati gli interessi legali;**
4. **Il pagamento del dovuto autodeterminato per le DIA dovrà avvenire entro il 30° giorno dalla data di presentazione. Oltre tale termine l'importo sarà maggiorato degli interessi legali.**
5. **Nel caso in cui l'immobile sia soggetto a vincoli, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di ricezione del parere da parte degli Uffici comunali richiedenti.**

6. Qualora sia l'Ufficio a dover richiedere il pagamento del dovuto, si procederà mediante ingiunzione ai sensi R.D. 15 Aprile 1910 n. 639 e s.m.i, con l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 42 DPR 380/2001, come modificato dall'art. 27, comma 17, legge n. 448 del 2001.
7. **Nel caso di rateizzazione, la somma garantita con atto fideiussorio dovrà essere pari all'importo delle quote dilazionate, addizionata degli interessi legali;**
8. **L'importo dell'atto fideiussorio presentato a garanzia dell'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, sarà pari al costo delle opere da realizzare, maggiorato del 30%,** a copertura di eventuali aumenti in corso di esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligo.

N.B: Eventuali e maggiori informazioni sulle “Modalità organizzative per il versamento e la rateizzazione del contributo di costruzione” saranno pubblicati nel sito del Comune di Venezia e nella pagina on-line del Servizio Gestione Entrate Edilizie e Suap della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi.

IL DIRETTORE
- Dott. Piero Dei Rossi -

Venezia, 03 febbraio '10